

# REGOLAMENTO IN MATERIA DI STATUS E DI ATTIVITÀ DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DELL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE USL VALLE D'AOSTA

## LE DELEGAZIONI DI PARTE PUBBLICA E DI PARTE SINDACALE

### PREMESSO CHE

Le norme che disciplinano le attività dei rappresentanti per la sicurezza sono le seguenti :

- gli articoli 50 e 51 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il contratto collettivo Quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il "rappresentante per la sicurezza" sottoscritto il 10 luglio 1996;

### CONCORDANO

di adottare, in attesa dell'emanazione dei Decreti ministeriali previsti dall'Articolo 47 del D.Lgs 81/2008, il regolamento di seguito specificato in materia di status e di attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Azienda sanitaria regionale USL Valle d'Aosta (Azienda USL), d'ora in poi denominati "R.L.S."

### ARTICOLO 1

#### Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza

Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 50 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, gli R.L.S. costituiscono, nel loro insieme una rappresentanza che opera in forma collegiale, che ha come soggetti di riferimento il personale dipendente dell'Azienda USL, (anche quello rientrante organicamente nell'organizzazione del lavoro salva diversa determinazione convenzionalmente concordata) che, in ragione dell'attività specificatamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi.

I nominativi degli R.L.S. sono comunicati - tramite le consuete forme di comunicazione istituzionale - dall'Azienda USL a tutti i responsabili delle strutture semplici e complesse aziendali ed ai lavoratori.





I nominativi dei lavoratori eletti in qualità di R.L.S. sono in particolare comunicati dall'Azienda USL ai responsabili delle strutture presso cui prestano servizio, nonché, per il necessario raccordo informativo, agli R.L.S. in carica.

Gli R.L.S. hanno mandato triennale, sono rieleggibili e restano in carica fino all'insediamento dei nuovi R.L.S.

### ARTICOLO 2

#### Attribuzioni degli R.L.S.

Le attribuzioni degli R.L.S. sono quelle previste dall'Articolo 50 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e dai contratti di lavoro laddove applicabili.



Nell'esclusivo ambito degli obiettivi fissati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in particolare:

- deve essere garantito il diritto di accedere ai luoghi di lavoro, previa comunicazione al Direttore generale dell'Azienda USL ed al responsabile della struttura, per assumere dai lavoratori, dai preposti e dai dirigenti tutte le informazioni attinenti alle attività svolte, alle misure di prevenzione e sicurezza adottate, all'attività di formazione e di informazione predisposta;
- gli R.L.S. sono invitati dal responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione a partecipare insieme al medico competente alle visite periodiche nei luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente;
- sono inoltre essere informati sull'esito dei sopralluoghi di cui al punto precedente effettuati nelle varie strutture dell'Azienda USL;
- gli R.L.S. debbono essere consultati nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa che abbia come oggetto le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, nonché per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza che devono essere illustrati alla prima riunione periodica utile di cui all'articolo 7.

L'Azienda USL e le parti sindacali si impegnano reciprocamente a far pervenire periodicamente agli R.L.S. le informazioni che coinvolgono la sicurezza, i programmi di formazione del personale e l'attuazione delle misure in materia di igiene e sicurezza.

L'Azienda USL si impegna altresì a far pervenire tempestivamente agli R.L.S. le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e dalle autorità competenti in materia di salute, di sicurezza, di prevenzione e di igiene.

Gli R.L.S. hanno diritto di accesso al documento di valutazione del rischio, al registro infortuni sul lavoro, nonché alla documentazione relativa alle situazioni di esposizione ai rischi rilevanti.

Alle specifiche richieste effettuate in forma scritta dagli R.L.S., l'Azienda USL è tenuta a rispondere il più sollecitamente possibile e comunque non oltre i 30 giorni.



Gli R.L.S. possono promuovere e partecipare all'opera di sensibilizzazione dei lavoratori al "sistema per la sicurezza", contribuendo a diffondere quanto ritenuto utile circa la sicurezza, la salute, la prevenzione e l'igiene sul lavoro in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione cui spetta l'onere della informazione e della formazione dei lavoratori.

### ARTICOLO 3

#### Obblighi degli R.L.S.

Gli R.L.S. debbono avvertire per iscritto il Direttore generale dell'Azienda USL, nonché i responsabili delle strutture aziendali interessate, dei rischi individuati nel corso delle visite ai luoghi di lavoro.

Gli R.L.S. debbono collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, con l'Azienda USL, e con i servizi competenti in materia di sicurezza, di prevenzione, di protezione e di igiene nei luoghi di lavoro, per il raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa e di quanto stabilito dalle norme contrattuali.





## ARTICOLO 5

### Permessi

In occasione di fruizione dei permessi previsti per l'effettuazione delle mansioni loro attribuite e per la formazione, fino ad un massimo di 40 ore annue individuali, agli R.L.S. sono garantiti gli stessi trattamenti economici e normativi collegate alla effettiva presenza in servizio ivi comprese le varie indennità.

Per assicurare la continuità di funzionamento, l'Azienda USL ha facoltà di assegnare un budget di lavoro straordinario più elevato alle strutture aziendali presso le quali prestano servizio gli R.L.S.

## ARTICOLO 6

Formazione specifica ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 L'Azienda USL si fa pertanto carico di fornire una formazione annuale che dovrà almeno riguardare i seguenti argomenti:

- 1) gli aggiornamenti normativi;
- 2) l'evoluzione dei rischi esistenti;
- 3) l'insorgenza di nuovi rischi;
- 4) la disponibilità di nuovi dispositivi di protezione;
- 5) le metodologie di comunicazione.

## ARTICOLO 7

### Riunione periodica per la prevenzione e la protezione dai rischi

L'Azienda USL, mediante la struttura aziendale competente in materia di risorse umane, indice due volte l'anno la riunione periodica per la prevenzione e la protezione dai rischi. Le riunioni devono essere convocate con almeno 5 giorni di preavviso e con ordine del giorno scritto. Tali comunicazioni dovranno essere supportate da materiale informativo.

Gli R.L.S., a maggioranza, possono richiedere la convocazione della riunione periodica in caso di motivate situazioni di rischio o di variazioni di condizioni di lavoro.

Della riunione sarà redatto apposito verbale che sarà tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

## ARTICOLO 8


### Garanzie e tutele degli R.L.S.

Gli R.L.S. non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione, pressione a causa della svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali, così come stabilito all'articolo 50, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.


Non vi deve essere particolare pregiudizio per quanto riguarda il sistema valutativo, l'accesso alle risorse del salario accessorio, la partecipazione ai progetti incentivanti, la progressione orizzontale e verticale.

## ARTICOLO 9

### Norma finale









M. Mese



Per quanto non contenuto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Eventuali modifiche al presente regolamento debbono essere nuovamente concordate tra le parti, che si impegnano ad incontrarsi entro 15 giorni dalla data di richiesta di una delle due per l'esame congiunto.

Per le organizzazioni sindacali

CISL FP   
FP CGIL   
Coord. RSU. M. Maria Rosa   
UILFPL   
NOESING UA   
SAVT SANTE' 

Per la Direzione Strategica